



COMUNITA MONTANA

Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia

CF e P.I. 01347010918 via Basilicata 6 Nuoro 08100



**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunitario. N. ____ del _____



Sommario

Articolo 1.	Finalita'	4
Articolo 2.	Oggetto	5
Articolo 3.	Modalità di Esercizio della Funzione Conferita.....	5
Articolo 4.	Direzione Politica	5
Articolo 5.	Struttura Organizzativa	6
Articolo 6.	Sistema Direzionale	7
Articolo 7.	Adempimenti dell'ufficio Associato di Polizia Municipale.....	7
Articolo 8.	Conferenze di servizi.....	8
Articolo 9.	Fasi Attuative	8
Articolo 10.	Ambito Territoriale.....	9
Articolo 11.	Funzioni di Polizia Municipale.....	9
Articolo 12.	Durata	10
Articolo 13.	Formazione.....	10
Articolo 14.	Personale, Locali, Attrezzature e Servizi della Comunita' Montana.....	10
Articolo 15.	Spese.....	10
Articolo 16.	Proventi contravvenzionali	11
Articolo 17.	Relazioni Sindacali.....	11
Articolo 18.	Spese di Registrazione	11

[Empty rectangular box]

REP. N°.....

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE .

L'anno duemilaquattordici, addì del mese di con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

I COMUNI DI:

E

LA COMUNITÀ MONTANA NUORESE GENNARGENTU SUPRAMONTE BARBAGIA, rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio della Comunità Montana n. del(P.I. e codice fiscale 01347010918);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSO

che in data 11 maggio 2009 con decreto del Presidente della Regione Sardegna è stata istituita la Comunità Montana denominata “Comunità Montana del Nuorese –Gennargentu – Supramonte – Barbagia” costituita dai comuni di Dorgali, Fonni,

Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli e Ottana;

- che l'esercizio in forma associata dei servizi di polizia municipale rappresenta una valida soluzione per una migliore efficienza dei servizi suddetti;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;
- che la gestione associata persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle funzioni fondamentali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

CONVENGONO E STABILISCONO

Di svolgere in forma associata e coordinata a mezzo delega alla Comunità Montana la gestione del servizio di Polizia Municipale.

Le condizioni che regolano il rapporto della convenzione vengono così definite:

Articolo 1. Finalità'

Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione associata dei servizi di Polizia Municipale e delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per i bisogni emergenti.

Rientrano altresì fra gli scopi della presente convenzione tutte le possibili forme di collaborazione con le forze dell'ordine per meglio coordinare la presenza sul territorio, la prevenzione e la lotta alle forme di illegalità diffusa.

Articolo 2. Oggetto

Con la presente convenzione, il Comune di _____ conferisce alla Comunità Montana a mezzo delega il servizio di Polizia Municipale per l'esercizio in forma associata.

Articolo 3. Modalità di Esercizio della Funzione Conferita

La Comunità Montana esercita le attribuzioni di cui alla presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione anche economica delle funzioni e dei servizi. Gli Enti deleganti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il corretto esercizio della funzione conferita.

I Segretari degli Enti deleganti collaborano: alla attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti, alla elaborazione delle proposte di fattibilità per la gestione associata e svolgono inoltre attività di impulso e coordinamento.

Articolo 4. Direzione Politica

La Conferenza dei Sindaci composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, costituisce l'organo di consultazione e coordinamento politico nell'ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di gestione associata, nel rispetto delle norme statutarie.

La Conferenza è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La Conferenza dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive;
- c) approva il piano annuale delle attività quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo e in conseguenza adotta il prospetto di fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata, proposto e predisposto dal Responsabile della Gestione Associata;
- d) regola i rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della convenzione,
- e) approva il rendiconto di gestione della gestione associata, proposto e predisposto dal Responsabile della Gestione Associata, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- f) interpreta l'atto associativo e procede alla risoluzione concordata delle controversie;
- g) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli Comuni.

I Segretari degli Enti deleganti collaborano all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti e svolgono funzioni di impulso e monitoria per gli uffici che ritardano ad adempiere. La Giunta definisce gli obiettivi e verificare annualmente l'andamento della gestione associata e l'attuazione dei programmi annuali. Il Nucleo di Valutazione riferisce alla Conferenza dei Sindaci sul piano delle performance, sulla pesatura delle posizioni e sul conseguimento dei risultati.

Articolo 5. Struttura Organizzativa

La sede del Comando viene individuata presso i locali della Comunità Montana o altra sede definita dalla conferenza dei Sindaci. In considerazione di necessità logistiche possono essere individuate sedi operative distaccate presso i vari comuni. Per la concreta attuazione della convenzione è istituito il Comando intercomunale il quale opererà secondo quanto riportato nei seguenti articoli. Alla direzione del Corpo intercomunale è preposto un Responsabile di Servizio, scelto tra il personale operante presso i comuni.

Il Responsabile/Comandante, per il funzionamento del Comando intercomunale (e delle sue

articolazioni) si avvale di tutto il personale del Corpo intercomunale di polizia locale, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Presso l'Ente delegato sono trasferiti attraverso l'istituto del comando/distacco, dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa. Inoltre, presso ogni Ente possono essere individuati uno o più referenti, a tempo pieno e/o parziale, per lo sviluppo di parte delle attività previste dalla presente convenzione.

I dipendenti interessati dai provvedimenti di distacco o comando, di cui al comma precedente, conservano il rapporto di lavoro con l'Ente di appartenenza, con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro del comparto.

Tutti i dipendenti degli enti aderenti, per le attività riferite alla presente convenzione, opereranno funzionalmente coordinati dall'Ente delegato.

Articolo 6. Sistema Direzionale

Il sistema direzionale dell'attività di gestione è così articolato:

- il Sindaco è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune;
- la Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati, ha il compito di individuare i criteri per la nomina del responsabile del Comando Intercomunale, che è scelto preferibilmente fra i Responsabili dei servizi delle Polizie Municipali dei predetti Comuni. La Giunta definisce gli obiettivi e verificare annualmente l'andamento della gestione associata e l'attuazione dei programmi annuali. Il Nucleo di Valutazione riferisce alla Conferenza dei Sindaci sul piano delle performance, sulla pesatura delle posizioni e sul conseguimento dei risultati.

Articolo 7. Adempimenti dell'ufficio Associato di Polizia Municipale

Ferma restando l'importanza di vedere sempre più radicate nel rispettivo territorio comunale le figure degli addetti di Polizia Municipale, il Comando Intercomunale propone alla Giunta, entro 2 mesi dalla sua nomina, un Regolamento per il funzionamento del Servizio.

Il Responsabile della gestione associata, di concerto con i referenti dei Comuni, sulla base delle direttive contenute nella presente convenzione e degli indirizzi impartiti dalla Conferenza dei

Sindaci, dovrà predisporre apposito Regolamento per lo svolgimento delle funzioni associate che sarà sottoposto all'esame della conferenza dei sindaci dei comuni aderenti alla convenzione e approvato dalla Giunta Comunitaria. I comuni dovranno recepire, così come approvato, il suddetto Regolamento negli atti di organizzazione che disciplinano il loro funzionamento mediante equivalente atto deliberativo di Giunta.

Articolo 8. Conferenze di servizi

Ogni Comune nominerà un referente per i rapporti con l'Ufficio Associato.

Per la definizione degli aspetti inerenti il raccordo tecnico tra gli Enti e la predisposizione del Regolamento di cui all'art. 7, possono essere indette Conferenze di servizi composto da un referente per ciascuno dei Comuni firmatari della presente convenzione; la Conferenza è convocata e presieduta dal Responsabile della gestione associata.

Articolo 9. Fasi Attuative

Nella prima fase, da realizzarsi entro quattro mesi dalla stipula della presente convenzione, dovrà essere predisposto ed approvato il progetto complessivo della gestione associata in argomento per consolidare le strutture associative e meglio specificare la dinamica delle informazioni e delle decisioni, le modalità attraverso cui si esprime la funzione di coordinamento affidata al responsabile.

Il progetto dovrà essere redatto sulla base dei seguenti capi saldi fondamentali:

- gradualità nella unificazione dei servizi;
- cooperazione sul piano logistico e della Formazione del Personale;
- cooperazione nei servizi;

Nel prosieguo il Comando Intercomunale predisporrà un programma annuale dettagliato delle attività da sottoporre alla approvazione della Conferenza dei Sindaci.

Articolo 10. Ambito Territoriale

L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata del servizio di Polizia Municipale è individuato nel territorio dei Comuni sottoscrittori la presente convenzione.

L'ambito territoriale di cui all'art. 5 comma 5 della Legge 65/86 (porto dell'arma) è individuato nel territorio dei Comuni sottoscrittori la convenzione.

Articolo 11. Funzioni di Polizia Municipale

Il personale assegnato alla Polizia Locale dei Comuni associati svolge nel territorio le funzioni ed i servizi previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi sulla base delle direttive impartite dal Sindaco di ciascun Comune definite nell'ambito delle indicazioni adottate dalla conferenza dei Sindaci.

In particolare:

1. espleta i servizi di polizia stradale ed edilizia ambientale ai sensi della legge;
2. esercita le funzioni indicate dalla Legge quadro 7 Marzo 1986, n.65;
3. concorre al mantenimento dell'ordine pubblico;
4. effettua servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune;
5. svolge tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali;
6. collabora inoltre con le forze di Polizia della Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato;
7. svolge le funzioni di Polizia Amministrativa e Commerciale con particolare riguardo alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni a leggi e regolamenti locali;

Articolo 12. Durata

La presente convenzione avrà durata indeterminata. Al singolo Comune è lasciata facoltà di recesso motivata, salvo i limiti di legge, da esprimere nelle stesse modalità dell'adesione, con preavviso di almeno sei mesi, previa quantificazione delle posizioni creditorie attive o passive verso gli enti associati.

Articolo 13. Formazione

Al fine di consentire l'aggiornamento di conoscenze tecnico professionali indispensabili per i servizi di gestione associata, dovranno essere previsti e programmati da parte del responsabile coordinatore, momenti formativi specifici privilegiando le competenze e le conoscenze tecniche degli addetti. Potranno altresì essere previsti appositi corsi di formazione specifica, sentita la Conferenza dei Sindaci e previa acquisizione delle idonee risorse finanziarie.

Articolo 14. Personale, Locali, Attrezzature e Servizi della Comunità Montana

Il personale, la sede, gli strumenti e le attrezzature della Comunità Montana, sono posti a disposizione della gestione associata in argomento, secondo le modalità che saranno definite nel Regolamento di cui all'art. 7. Fino all'avvio del servizio associato del personale gli stipendi vengono elaborati dal Comune da cui il dipendente proviene

Articolo 15. Spese

Le spese relative all'esercizio del servizio conferito con la presente convenzione sono, di norma, a carico degli Enti deleganti in rapporto alle ore di servizio prestato dal personale di polizia municipale in ciascun comune. L'Ente delegato per il tramite del Responsabile di Servizio/comandante è tenuto, ai fini del riparto delle spese di cui in oggetto, a trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta con indicazione delle spese sostenute. Eventuali contributi concessi per la gestione associata del servizio serviranno per finanziare l'assunzione di personale nei limiti di spesa normativamente concessi, l'acquisto di beni o servizi utili al

potenziamento della presente convenzione. Le modalità di riparto delle spese e l'utilizzo dei contributi sarà disciplinato unitamente al Regolamento per il funzionamento del servizio.

Articolo 16. Proventi contravvenzionali

I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti sono incassati dalla Comunità Montana e vengono ripartiti secondo le finalità di cui all'art. 208 del Codice della Strada, con deliberazione della Giunta Comunitaria.

L'ufficio riscossione delle sanzioni amministrative è unico ed è ubicato presso la Comunità montana che gestisce la fase di recupero coattivo delle entrate extra-tributarie mediante ruolo e cura il contenzioso con gli utenti.

Articolo 17. Relazioni Sindacali

L'Ente delegato costituirà una delegazione trattante unitaria per le questioni del personale della polizia municipale la cui composizione sarà determinata dalla conferenza dei Sindaci.

Articolo 18. Spese di Registrazione

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.